



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi

TRA

Università del Salento, con sede in Lecce, P.I. 00646640755 - C.F. 80008870752 nella persona del legale Rappresentante Prof. Fabio Pollice nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso Piazza Tancredi, 7

E

la **REGIONE PUGLIA** (di seguito denominato "Committente"), con sede legale in Bari, alla via Corso Sonnino, n. 177, (C.F. 80017210727), in persona della dott.ssa Antonella Bisceglia, in qualità di dirigente della Sezione Politiche Giovanili, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la carica presso la via Corso Sonnino, n. 177, autorizzata alla stipula del presente accordo in virtù di DGR Regione Puglia n. 2001/2021;

PREMESSO CHE

- La Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili in collaborazione con ARTI, ha avviato nel mese di agosto 2021 un processo di partecipazione per la definizione del nuovo Programma delle Politiche Giovanili, denominato "Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti".
- Il processo ha generato la raccolta di 2900 questionari compilati da ragazzi e ragazze pugliesi e ha visto la realizzazione di 50 tappe di incontri territoriali cui hanno partecipato complessivamente circa 1150 giovani.
- Per il tramite di queste attività, sono stati raccolti dati riferiti alla tipologia di popolazione che ha compilato il questionario (genere, età, comune di provenienza, titolo di studio, ecc.) e dati riferiti alle principali criticità che le persone giovani incontrano nel percorso di crescita personale e professionale, nonché proposte di soluzioni per il miglioramento e/o il superamento delle difficoltà di contesto.
- Le informazioni raccolte costituiscono il nucleo intorno a cui la Regione Puglia definisce le proprie linee strategiche di intervento che saranno successivamente declinate in misure, negli specifici documenti di programmazione.
- Per la progettazione delle diverse misure di intervento è interesse della Sezione conservare e consolidare un approccio di ascolto della popolazione giovanile e attivare sperimentazioni in grado di valorizzare le informazioni e i dati raccolti in un processo di Open Innovation, promuovendo altresì lo sviluppo di competenze in materia di design thinking, contaminazione ed innovazione da parte dei giovani e delle giovani pugliesi.

- Sotto questo profilo, emergono le esperienze condotte dal sistema universitario pugliese, con particolare riguardo alla terza missione universitaria, e che attraverso i propri contamination lab e laboratori di innovazione e creatività ha attivato percorsi formativi improntati all'uso di open data e a processi innovativi di identificazione di soluzioni a problemi complessi.
- Si intende, pertanto, promuovere Accordi di Cooperazione con le Università pugliesi che siano funzionali a definire una sperimentazione per l'utilizzo degli open data in chiave di open innovation e contaminazione, selezionando in via prioritaria le tematiche che il processo di partecipazione ha segnalato come più critiche per promuovere la piena partecipazione dei giovani e delle giovani alla vita economica, sociale e culturale della Regione.
- Si intende, altresì, promuovere la costituzione di un Tavolo di coordinamento regionale costituito dallo staff della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI, i delegati alla terza missione universitaria e i referenti scientifici ed amministrativi che saranno identificati da ciascuna Università, per favorire lo scambio di esperienze e la condivisione degli esiti delle sperimentazioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità;
- le pubbliche amministrazioni possono adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di *"sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi"*, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti per la realizzazione di interessi pubblici comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte.
- esistono presso l'Università del Salento le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- l'Università del Salento si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 (Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e Università del Salento, avente ad oggetto la sperimentazione di metodologie innovative per definire azioni che offrano una risposta concreta e operativa ai fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione "Puglia ti vorrei". Nello specifico, le metodologie si baseranno su approcci che guardano a dinamiche e modelli di open innovation, design thinking e contaminazione, vedendo l'interazione tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti con background eterogenei e multidisciplinari.

Art. 3
(Gruppo di Lavoro)

Per la realizzazione delle attività disciplinate dal presente accordo, l'Università del Salento individua quali referenti i Prof.ri Claudia Sunna, Enrico Ciavolino e Massimo De Vittorio.

Art. 4
(Responsabili dell'attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:

- Per Regione Puglia, dott.ssa Antonella Bisceglia in qualità di dirigente Sezione Politiche Giovanili;
- Per l'Università del Salento la Prof.ssa Claudia Sunna in qualità di Delegata del Rettore al Piano strategico.

Art. 5
(Modalità di attuazione)

L'attività sperimentale di cui all'art. 2 è condotta in coordinamento con i referenti delle Università pugliesi aderenti al progetto nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale costituito dallo staff della Sezione Politiche Giovanili, ARTI e i responsabili designati dalle Università.

Le tematiche di interesse prioritario su cui attivare le sperimentazioni sono le seguenti:

- emigrazione dei talenti;
- orientamento e transizione al lavoro;
- sviluppo di competenze in linea con le direttrici della strategia di sviluppo intelligente e sostenibile e incontro con il sistema imprenditoriale;
- identificazione di indici di misurazione di impatto delle politiche pubbliche sulla popolazione giovanile (YOUTH IMPACT INDEX);
- accompagnamento allo sviluppo della creatività emergente;
- supporto all'imprenditorialità innovativa esistente in termini di accompagnamento nelle diverse fasi di sviluppo e finanziamento delle startup;
- creazione di luoghi attrattivi, partecipati anche da imprese e finanza;
- percorsi di contaminazione tra le idee dei giovani e le esigenze di innovazione delle imprese

All'atto dell'insediamento del Tavolo di lavoro, le parti concorderanno la definizione di progetti di dettaglio che includeranno la descrizione della metodologia di intervento, le modalità di accesso ai dati, le modalità di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, il crono programma delle attività e le modalità di diffusione e comunicazione degli esiti della sperimentazione.

Art. 6
(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in € 25.000,00 (venticinque) a carico della Regione Puglia a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell'Università del Salento, con le modalità di seguito indicate:

- 50 % a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo,
- saldo del 50%, a seguito di trasmissione di relazione finale conclusiva sulle attività svolte, comprensiva dell'elenco delle spese sostenute.

La relazione finale dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art.8

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo avrà la durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno concordare una proroga di ulteriori sei mesi del termine di durata del presente Atto su richiesta scritta e motivata del richiedente e accettazione scritta dell'altra parte, senza variazione degli oneri finanziari previsti.

Art. 9

(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Università del Salento la Regione Puglia.

Articolo 10

(Proprietà industriale e intellettuale)

Le Parti accettano espressamente le disposizioni di seguito riportate.

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Accordo, e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità di questo accordo saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di ciascuna Parte dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività stesse.

La Parte cui il presente Accordo attribuisce la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a propria cura e spese e a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

Nel caso in cui alle attività oggetto del presente atto contrattuale consegua il deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all'altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

Nell'ipotesi di titolarità congiunta, le Parti concorderanno in un ulteriore documento le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale nonché le eventuali condizioni di licenza.

Le Parti concordano di proteggere i risultati, che possano formare oggetto di brevetto o di registrazione, ai sensi della normativa applicabile in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, contribuendo ai relativi costi in misura proporzionale alla quota di comproprietà.

Articolo 11

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente accordo solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente Accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti che ne definisca la natura riservata.

Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.

Il presente Accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le Parti eleggono Bari quale foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.

La parte ricevente e la parte divulgante si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.

Articolo 13

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuate nell'art. 2.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Articolo 14 (Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo pec, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso, la Regione Puglia corrisponderà all'Università del Salento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 16 (Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

per la Regione Puglia
La dirigente della Sezione Politiche Giovanili

per L'Università del Salento
Il Rettore
Prof. Fabio Pollice



